


DOCUMENTO DI VERIFICA DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

*Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus")*

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)



Azienda:	Giuseppe Di Vittorio Società Cooperativa Edilizia a P.I.		
Sede:	Via Ettore Perrone n. 3 - Torino		
P.IVA	01796560017		
Data:	29 Aprile 2020	Revisione:	01

Sommario

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare	3
Trasmissione	3
Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione	4
Sintomi.....	4
Test diagnostici	5
Trattamento	5
Epidemia in corso	5
PREREQUISITO	6
RICHIESTE NORMATIVE	8
PROTOCOLLO AZIENDALE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19	11
Informazione	11
Modalità di ingresso in azienda	11
Modalità di accesso esterni	12
Pulizia e sanificazione	13
Precauzioni igieniche e DPI.....	13
Gestione spazi comuni.....	13
Organizzazione aziendale	14
Gestione entrata e uscita dipendenti	14
Spostamenti interni, riunioni.....	14
Gestione di una persona sintomatica.....	15
Sorveglianza sanitaria	15
Interventi di primo soccorso.....	15
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione	16
VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	17
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	18
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	18
SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	19
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	19

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it e Rapporto Emergenza COVID-19 «Imprese aperte, lavoratori protetti» versione1, del 17 aprile 2020 redatto dal Politecnico di Torino.

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori, chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie, che possono causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell'ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome, causata dal virus SARS-CoV) nel 2002/2003 e la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome, MERS-CoV) nel 2012.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) ed è ormai chiaramente dimostrato che dal loro reservoir naturale (principalmente i pipistrelli) possono infettare l'uomo attraverso passaggi in altre specie animali. Questi passaggi, definiti "spillone" o salto di specie, si sono verificati in maniera abbastanza frequente negli ultimi anni. Le condizioni che permettono questo salto di specie sono soprattutto presenti in Cina dove esistono numerose fattorie che allevano e macellano molte specie di animali negli stessi luoghi, compresi i pipistrelli, in condizioni igienicosanitarie molto scarse. In questi luoghi ed in tali condizioni il salto di specie, con adattamento all'uomo, è particolarmente favorito.

Per questo tipo di virus, una volta verificatasi la trasmissione all'uomo sussiste il rischio di una rapida diffusione (come nei casi della SARS e della MERS sopracitati), che può portare all'insorgere di un'epidemia, che può potenzialmente tramutarsi fino a raggiungere la dimensione di pandemia.

Nel dicembre 2019 a Wuhan in Cina viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è molto simile a quello che ha provocato la Sars del 2002 (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, come SARSCoV, è un'infezione zoonotica originata dal pipistrello.

Nella prima metà del mese di febbraio 2020 (11 febbraio) l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Trasmissione

Il modo in cui il SARS-CoV-2 viene trasmesso da persona a persona per via aerea è una questione complicata e ancora non completamente chiarita onde è raccomandabile cautela nel definire distanze minime di distanziamento sociale in assenza di dispositivi di protezione individuale, anche perché il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità.

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - o naso che cola
 - o mal di testa
 - o tosse
 - o gola infiammata
 - o febbre
 - o una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l'infezione può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti: l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) riporta, al 2 Aprile 2020 [nota:https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_2_aprile.pdf], che le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Per quanto ora registrato, la mediana relativa all'età dei soggetti sintomatici è di 62 anni, per quanto concerne i deceduti è 78 anni (scarto interquartile 73-85 anni). La distribuzione dei casi a seconda del genere vede una percentuale del 31,4% per le femmine e del 69,6% per i maschi.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Test diagnostici

L'esame caratterizzato dai migliori profili di sensibilità e specificità, ad oggi, è il tampone rino-faringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) del virus. È importante ribadire il tampone non può essere utilizzato per indagini di popolazione ma solo a scopo diagnostico in sospetto di malattia COVID e alla convalescenza per dimostrare che il virus non è più presente in un determinato individuo. In ambito clinico, è evidentemente necessario, ai fini di una corretta diagnosi differenziale, ma si sottolinea che non è corretto attribuire un valore preventivo a questa metodica, in quanto il risultato positivo è funzione delle diverse condizioni di esposizione, magari anche immediatamente successive ad un risultato negativo su un precedente tampone. Analogamente, un dato negativo significa solo che in quel momento il virus non è rilevabile ma potrebbe esserlo il giorno dopo.

Come riportato nella circolare ministeriale 3 aprile 2020, non esistono test rapidi di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 : "Secondo l'OMS, sebbene l'impiego di kit commerciali di diagnosi rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un'esigenza in situazioni di emergenza come quella attuale, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi, attendibili e disponibili rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l'infezione da SARS-CoV-2".

Anche per quanto riguarda la possibilità di verificare la presenza di una risposta immunitaria specifica contro il virus negli individui per dimostrare un'infezione pregressa e quindi dichiarare il soggetto non più suscettibile, non ci sono attualmente sistemi di monitoraggio (kit diagnostici) che permettano di stabilire la condizione di immunità. Nonostante esistano in commercio questi kit diagnostici, purtroppo gli stessi devono ancora essere validati con studi specifici prima di essere utilizzati con il grado di sensibilità e specificità richiesto.

Eventuali ulteriori aggiornamenti in merito ai test utilizzabili per la diagnosi di SARS-CoV-2 saranno forniti dal Ministero non appena disponibili.

Trattamento

Non esiste, nell'attuale stato di avanzamento delle conoscenze scientifiche, un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Tenendo conto dei tempi della sperimentazione preclinica su animali e primati non umani, degli studi di fase 1 e 2 sulla sicurezza per l'uomo, e degli studi di fase 3 di efficacia, non è prevedibile la disponibilità di un vaccino prima del 2021.

Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto respiratoria può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. Attualmente sono principalmente applicati protocolli che comprendono prevalentemente farmaci quali l'idrossiclorochina, antivirali, anticorpi antimonoclonali. Non sono ancora disponibili informazioni scientifiche consolidate rispetto alla loro efficacia.

Epidemia in corso

Il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza internazionale di salute pubblica

L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020.

L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la diffusione del SARS-CoV-2 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.

Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che l'Europa stava diventando il nuovo epicentro della pandemia.

L'European Centrens for Disease Control (ECDC), ha emesso in data 8 aprile l'ultimo aggiornamento disponibile di valutazione del rischio associato all'epidemia.

Il rischio di malattia grave associata all'infezione SARS-CoV-2 per le persone in Europa (UE/SEE e Regno Unito) è attualmente considerato moderato per la popolazione generale e alto per gli anziani e le persone con malattie croniche di base. Inoltre, il rischio di malattie più lievi e il conseguente impatto sull'attività sociale e lavorativa sono considerati elevati.

Il numero di casi COVID-19 è aumentato molto rapidamente, cluster, simili a quelli in Italia, associati a COVID-19 sono attualmente in sviluppo in altri Paesi europei **e il rischio di superare la capacità di risposta dei sistemi sanitari è elevato**. Seppure questi dati varino a seconda della diffusione dei tamponi alla popolazione non ospedalizzata, si può stimare che i pazienti presentino una severità che richiede ospedalizzazione circa nel 25% dei casi, il 4% richiede trattamento in terapia intensiva, la letalità si attesti intorno al 10% dei malati (Report ISS 3 aprile 2020). Restano costanti età mediana dei casi positivi, 62 anni, e la rilevanza di fattori di rischio quali il sesso maschile, la presenza di malattie croniche e il fumo di tabacco.

PREREQUISITO - NORMATIVA IN MATERIA E ATTI DI INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Il requisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, risultano applicabili le seguente norme:

- Codice Civile Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
- Circolare del Ministero della salute n.5443 del 22 febbraio 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

- Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.»
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Protocollo del 14 marzo 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del Trasporto e della Logistica, condiviso dalle parti sociali di riferimento il 18/3 su invito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Protocollo del 19 marzo 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”
- Circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, n. 5543 “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”
- Ordinanza 22 marzo 2020 del Min. Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- DPCM 1 marzo 2020 (abrogato), DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, recanti “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Rapporto Emergenza COVID-19 «Imprese aperte, lavoratori protetti» versione1, del 17 aprile 2020 redatto dal Politecnico di Torino;
- Protocollo del 24 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;
- DPCM del 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- anticipare ferie e permessi dei lavoratori;
- chiusura dei reparti non necessari alla produzione e promozione del telelavoro per gli impiegati;
- organizzazione dei turni di lavoro per garantire minore affluenza ;
- adozione di misure tali da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza e impedire la formazione di assembramenti all'interno dei luoghi di lavoro.
- adozione di adeguati protocolli di attuazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Restano altresì applicabili tutte le disposizioni normative rivolte alle singole persone.

RICHIESTE NORMATIVE

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività

	aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgono lavoro squisitamente solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Vedere paragrafi successivi
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e	Non applicabile

all'esterno del luogo di lavoro	
---------------------------------	--

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di comunicazioni e procedure
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di comunicazioni e procedure
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di comunicazioni e procedure
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile – utilizzo non deliberato.**

PROTOCOLLO AZIENDALE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19

La presente procedura integra quanto previsto dal Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020, come aggiornato in data 24 aprile 2020 e avuto riguardo al Rapporto Emergenza COVID-19 «Imprese aperte, lavoratori protetti» versione1, del 17 aprile 2020 redatto dal Politecnico di Torino.

La prosecuzione dell'attività lavorativa è vincolata al rispetto delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

INFORMAZIONE

“L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi”

La Cooperativa «denominazione» (d'ora in avanti Cooperativa) ha provveduto concretamente ed in ogni caso lo farà prima che qualsiasi lavora riprenda l'attività a:

- Informare a tutti i lavoratori mediante consegna dell'Allegato 1, in cui sono riportate le regole da seguire per la prevenzione del contagio.
- Informare tutti i lavoratori in merito alle decisioni intraprese dal CdA per la prevenzione del contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

La Cooperativa **VIETA** a tutti i propri dipendenti di recarsi sul luogo di lavoro qualora ravvisassero sintomi attribuibili al virus CoVid-19 (febbre superiore a 37,5°, tosse secca, sintomi influenzali, malessere generale): a tale scopo quotidianamente, all'inizio dell'attività lavorativa viene misurata la temperatura corporea dei dipendenti in ingresso, impedendo l'accesso alle persone a cui viene rilevata una temperatura superiore a 37,5°C. Chiunque presenti sintomi attribuibili al virus CoVid-19 dovrà avvertire il proprio medico curante e l'Autorità Sanitaria competente per il Territorio.

Chiunque presenti sintomi sospetti successivamente all'ingresso in azienda, dovrà avvisare un membro del comitato di controllo dei regolamenti coronavirus, che predisporrà immediatamente l'abbandono del posto di lavoro.

È VIETATO altresì l'ingresso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi, deve tempestivamente segnalare alle Autorità Sanitarie competenti per il Territorio e a un membro del comitato di controllo dei regolamenti coronavirus eventuali contatti stretti con casi di Co-Vid19, dove per contatti stretti si intende quanto segue (*fonte: Comitato Europeo per la Prevenzione*):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato in aereo seduta nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

La Cooperativa ha limitato la presenza di personale esterno in Azienda, consentendo l'accesso esclusivamente su appuntamento «nella prima fase, poi a seconda dell'evoluzione della situazione epidemiologica potranno essere adottate altre modalità di accesso» ai Soci che devono usufruire di servizi indispensabili e inderogabili non gestibili a distanza/telematicamente. A tal proposito la Cooperativa:

- garantisce l'apertura degli uffici esclusivamente previo appuntamento telefonico, alla presenza del dipendente incaricato di volta in volta ad eseguire l'operazione richiesta. Se necessario, i documenti saranno consegnati presso i fabbricati di proprietà della Cooperativa dal personale dipendente o suoi incaricati per evitare spostamenti da parte di Soci anziani o in difficoltà, adottando le necessarie procedure di tutela della salute previste dalle norme di emergenza sanitaria;
- ricevimento dei Soci esclusivamente previo appuntamento telefonico con tempistiche che potranno variare a seconda della problematica da affrontare; in ogni caso il Socio dovrà essere ricevuto in un locale dedicato e gli appuntamenti dovranno essere scaglionati al fine di evitare sovrapposizioni ed attese e comunque permettere la pulizia delle postazioni utilizzate, mediante l'utilizzo di salviette igienizzanti monouso;
- «ove esistenti» invita i Responsabili dei Comitati di Gestione a prevedere un unico accesso allo sportello cassa, a supporto dei soci più anziani o in difficoltà che siano impossibilitati a recarsi in Cooperativa;
- prevede la consegna presso i fabbricati della Cooperativa delle fatture/note di credito di conguaglio spese di gestione anno 2019 e fatture spese di gestione previsionali anno 2020 attraverso il Responsabile di Gestione o comunque secondo idonee modalità che permettano la limitazione del contagio ;
- riceve i Soci su appuntamento in ambienti se possibile dedicati e spaziosi, che garantiscono ampiamente il rispetto di almeno 1 metro di distanza e con scrivanie provviste di apposite barriera protettive in plexiglass trasparente, atte alla divisione tra Socio e operatore;
- mette a disposizione dei Soci in ingresso guanti monouso, soluzioni idroalcoliche per le mani e mascherine;
- garantisce la disinfezione delle superfici dopo ogni visita da parte dei Soci.

L'accesso di altro personale esterno (manutenzioni e riparazioni straordinarie) dovrà essere permesso soltanto per le questioni indifferibili e comunque dovrà avvenire rispettando le opportune misure di sicurezza, rendendo al personale prima dell'accesso le informazioni e la formazione circa le norme previste nella presente procedura, (distanza di almeno un metro, divieto di utilizzare attrezzature e servizi dell'Azienda, possibilità di organizzazione degli interventi in orari in cui è presente personale a ridotto regime, ecc.).

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- La Cooperativa prima della riapertura degli uffici provvede alla sanificazione (ovvero *decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti*) anche con impresa specializzata di tutti i locali. La frequenza e le modalità di sanificazioni successive saranno programmate secondo le esigenze rilevate dai responsabili aziendali e saranno comunque attuate nel caso dovesse verificarsi la gestione di casi sospetti;
- La Cooperativa assicura la pulizia (ovvero *la detersione con soluzione di acqua e detergente*) degli spazi comuni, specialmente quelli di maggior accesso (bagni, spogliatoi, ecc.) e delle aree comuni e di svago e delle superfici che possono entrare in contatto con più persone (maniglie delle porte, banconi, scrivanie, tavoli, ecc.) con disinfettante appropriato giornalmente prima dell'inizio dell'orario di lavoro;
- per la pulizia delle singole postazioni, (scrivanie, tastiere, mouse, schermi *touch screen*) ogni dipendente avrà a disposizione salviette igienizzanti da utilizzare ad inizio e fine turno; per quanto possibile si prevedranno postazioni di lavoro ad uso esclusivo;
- la Cooperativa assicura ventilazione frequente dei locali;

Misure da adottare in caso di necessità:

- *la Cooperativa in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali;*
- *nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.*

PRECAUZIONI IGIENICHE E DPI

- La Cooperativa ha già provveduto a vietare assembramenti di qualsiasi tipo, anche in forma di riunioni, meeting, pause caffè ecc.
- I dipendenti e i fruitori degli uffici, sono **obbligati** a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m.
- Sono presenti servizi igienici dotati di sapone e asciugamani di carta. È vietato utilizzare asciugamani e/o altri dispositivi ad uso promiscuo. Dovrà essere garantita la fornitura costante di sapone e salviette asciugamani usa e getta.
- Sono fornite mascherine e guanti monouso a tutti i dipendenti e ai soci in ingresso.
- Sono presenti soluzioni disinfettanti per le mani nelle seguenti postazioni:
 - ai dipendenti che ricevono i soci
 - all'ingresso degli ambienti destinati al ricevimento dei soci
 - negli spazi ad uso promiscuo (*mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...*), e nei luoghi ove sono presenti quali attrezzature comuni (stampanti, fax, telefoni)

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK ...)

La Cooperativa ha provveduto a contingentare l'accesso a tali spazi in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro tra le persone mediante comunicazioni interne.

L'accesso ai bagni è stato contingentato.

È stato contingentato l'accesso alle aree ristoro ad un numero di persone idoneo a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Rimane comunque obbligatorio:

- ventilare costantemente i locali comuni

- lavarsi le mani prima di accedere agli spazi comuni
- ridurre al minimo la permanenza negli spazi comuni

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

La Cooperativa ha provveduto ad abbattere ferie e permessi ove possibile, al fine di limitare il numero di persone in azienda, utilizzando preferibilmente ed in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

L'assetto delle postazioni di lavoro è tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro (i dipendenti sono ubicati in locali separati). e pertanto ogni impiegato ha la propria scrivania personale e le stesse sono posizionate in modo da garantire distanze adeguate.

Sono state attivate le procedure di smart working per gli impiegati che possono svolgere il proprio lavoro da remoto. e quindi di fatto la Cooperativa ha contingentato gli spazi, favorendo, in tutti i casi dove è possibile, l'utilizzo di un ufficio per persona,

In merito alle attività rivolte ai Soci la Cooperativa:

- nel caso di assegnazione alloggio, farà transitare i documenti via mail, verificando gli originali in un secondo momento, rispettando le prescrizioni di sicurezza.
- nel caso di interventi tecnici in urgenza, il Responsabile di Gestione con l'ausilio l'ufficio Tecnico coordinerà fornitori e colleghi per interventi adeguati e in sicurezza presso i Soci.
- le procedure di rilascio e assegnazione alloggio saranno svolte possibilmente allo "stato di fatto" o, in caso di impossibilità da parte dei Soci rilascianti a svolgere gli adeguati ripristini, saranno rimandati come da procedura consolidata. In caso di rilascio alloggio nei termini, l'Ufficio Tecnico provvederà a svolgere adeguata presa in carico dell'alloggio, come da procedura, nel rispetto delle regole sanitarie in vigore.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Non sono presenti dispositivi di rilevazione delle presenze; la conformazione degli ambienti e il numero di dipendenti permettono che non si creino code in prossimità degli accessi.

All'ingresso nei locali della Cooperativa è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni che possono essere utilizzati dai Soci e dei dipendenti. I locali destinati al ricevimento ai Soci e comunque agli esterni sono separati dai locali utilizzati dai dipendenti.

Si favoriscono inoltre orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria.

- L'accesso presso altre strutture (uffici pubblici, altre aziende, cantieri) per l'espletamento di pratiche/lavorazioni è effettuato nel rispetto delle regole generali imposte dalle autorità competenti e comunque secondo le procedure adottate dalle varie aziende e dagli uffici.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente a un membro del comitato di controllo dei regolamenti coronavirus, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello delle altre persone presenti nei locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti ai numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

Il lavoratore segnala la presenza di sintomi al proprio preposto/dirigente, il quale provvede sempre ad assicurarsi di indossare i DPI prima di prestare assistenza e a fornire il DPI al lavoratore, se ne è sprovvisto. Poi conduce il lavoratore nel luogo individuato dal datore di lavoro per l'isolamento temporaneo. Successivamente telefona al numero dedicato del Servizio sanitario di emergenza, al fine di adottare le procedure indicate da detto numero, e provvede a segnalare il caso al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

La disponibilità di un luogo per isolamento dovrebbe corrispondere ad una zona in prossimità degli ingressi aziendali, per ridurre possibili contatti anche solo "in transito".

In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà comunque adottare idonei provvedimenti sul luogo di lavoro e attrezzature ove il lavoratore ha operato e sui contatti, in raccordo anche con l'ASL.

È inoltre importante che il datore di lavoro venga a conoscenza dei casi di lavoratori che hanno contratto l'infezione, al fine di poter adottare le misure di prevenzione per gli altri lavoratori, consistenti nella disinfezione di luoghi ed attrezzature utilizzati dal lavoratore e nella individuazione dei contatti. Essenziale a questo fine è la comunicazione all'azienda, da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dei casi di lavoratori Covid-19 positivi. Per gli altri casi, per i quali non è stata fatta diagnosi certa ma il lavoratore ha disturbi/patologia assimilabili, è auspicabile che il lavoratore informi il datore di lavoro, attraverso il RSPP,

medico competente o altro servizio aziendale. A tal fine il datore di lavoro informerà i lavoratori dell'importanza di effettuare questa comunicazione.

Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e seguire le istruzioni dell'Autorità Sanitaria.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore in caso di infortunio, il soccorritore e l'infortunato dovranno entrambi prima indossare maschera, e guanti. Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento.

Restano attive le procedure di Primo Soccorso aziendale per quanto concerne l'avviso dei soccorsi. Qualora l'infortunato dovesse essere accompagnato in ospedale da personale interno, è obbligatorio che l'infortunato si sieda sul sedile posteriore e che sia l'autista che l'infortunato indossino la mascherina.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, composto dal Consigliere di Amministrazione con delega a Datore di Lavoro, dall'RSPP e dal Medico competente.

Il presente protocollo verrà aggiornato secondo le necessità aziendali rilevate dal Comitato e comunque in base all'andamento epidemiologico in corso ed avuto riguardo a nuovi ed ulteriori provvedimenti che verranno emanati dalle autorità.

Qualsiasi violazione al presente protocollo dovrà essere segnalata al Datore di Lavoro, che prenderà eventuali provvedimenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Alla luce di quanto sopra la Cooperativa "coop" ha provveduto ad effettuare una valutazione in primis dello scenario probabilistico di contagio. Di seguito diamo il valore dello scenario individuato a fronte della tipologia aziendale. La valutazione è stata fatta anche a seguito della rilevazione di assenza di contagiati alla data della redazione del presente documento.

SCENARIO (probabilità)	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	X
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Questo parametro definisce quindi la probabilità Media

Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2. La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2.

In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle informazioni disponibili alla data del 20 marzo 2020 si ritiene di attribuire una classificazione cautelativa pari a 3 specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili.

PARAMETRO	Valore	Barrare
GRAVITA'	Bassa	
	Medio	
	Alta	X

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.

Alla luce di quanto sopra la valutazione del rischio R: Probabilità X Gravità = Medio x Alta = **Medio Alta**.

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "media" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese "The Lancet");
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l'uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 2, che il lavoratore tratterà in copia lasciando all'azienda l'originale sottoscritto.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "molto elevata" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

Per presa visione del seguente documento:

Il Datore di Lavoro

(Firma)

Il R.S.P.P.

(Firma)

Il Medico Competente

(Firma)

Il R.L.S.

(Firma)